

STATUTO

BISERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOGORO OR VIA MANNO 23

Numero REA: OR - 137877

Codice fiscale: 01194580955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 756

**STATUTO DELLA COOPERATIVA
"BISERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione "BISERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art.2

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2065, ma potrà essere prorogata a norma di legge o anticipatamente sciolta.

Art.3

La società ha sede nel Comune di Mogoro, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle Imprese.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art.4

La Società ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza finalità speculative.

Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

A) Progettazione, realizzazione e gestione di strutture sociali quali: asili nido, asili estivi, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, colonie estive, ostelli di gioventù, palestre per attività motorie anziani, centri di ginnastica correttiva per portatori di handicap e delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio, centri clinici di riabilitazione e prevenzione, comunità alloggio, case famiglia per ragazzi, centri di accoglienza, case di riposo, centri ricreativi estivi, centri educativi, ludoteche, centri di aggregazione sociale, centri diurni e notturni;

B) Gestione di biblioteche e mediateche, totalmente o in affiancamento al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, offrendo i seguenti servizi: accoglienza e orientamento dell'utenza, reference, prestito e prestito interbibliotecario, document delivery, catalogazione, inventario e revisione delle collezioni, ricerche bibliografiche e redazione di bibliografie, piano d'acquisto documenti, monitoraggio utenza e misurazione dei servizi, promozione alla lettura, organizzazione e gestione di eventi culturali;

C) Progettazione, realizzazione e gestione di servizi nelle seguenti aree di attività:

- progettazione e gestione per conto di enti pubblici e privati di interventi e servizi socio-assistenziali, professionali e culturali ed azioni di ricerca sociale per minori, giovani e anziani e immigrati;

- progettazione e realizzazione di programmi e iniziative di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed

emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

- servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico che extrascolastico;
- interventi educativi formativi con scuole, associazioni e gruppi giovanili;
- consulenze psico-socio-pedagogiche rivolte a soggetti di ogni ordine e grado e a famiglie in situazione di disagio;
- servizi di assistenza e baby sitter anche in forme domiciliari e socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendone le responsabilità anche pedagogiche e educative dei genitori;
- sostegno educativo;
- progettazione e realizzazione di programmi, iniziative e attività didattiche, volti all'inclusione sociale attraverso l'attività sportiva, promuovendo la cultura dello sport a vantaggio dei diversamente abili, di portatori di svantaggio sociale intesi secondo la nomenclatura giuridica, per scopi e finalità di partecipazione sociale e riabilitative;
- promozione della lettura dei libri quale indispensabile strumento di crescita culturale e civile, con una particolare attenzione ai libri per l'infanzia e attraverso la partecipazione attiva dei lettori;
- promozione della letteratura per ragazzi;
- organizzazione di mostre, attività con scrittori e illustratori di libri per ragazzi e reading letterari;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture informative per conto di enti pubblici e privati con particolare riferimento ai "Centri Informagiovani" e "Informacittadino";
- promozione e realizzazione di servizi volti al mantenimento dell'occupazione;
- progettazione e gestione per conto terzi, sia enti pubblici che privati, di corsi di informazione culturale, sociale, tecnica economica;
- organizzazione di attività di informazione ed orientamento;
- corsi di informazione e aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando ed organizzando anche convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra analoga attività;
- gestione di spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero;
- produzione di prodotti editoriali anche multimediali;
- elaborazione e gestione siti web e reti civiche per Enti pubblici e privati della Sardegna;
- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate agli scopi sociali, quali mense e punti di ristoro.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico nè in via prevalente, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo perma-

nente o per motivi di necessità contingente, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque nei limiti della legislazione vigente, la società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Per le finalità citate, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei soci, salvo ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La Società Cooperativa intende inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive norme modificative ed integrative.

La società potrà ricorrere a finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata da parte dei soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Art.5

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto dell'art. 2519 C.C.

Il numero dei soci può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diventa inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che possiedono i necessari requisiti professionali corrispondenti all'oggetto sociale, che condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- i soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi entità e natura;
- i soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono altresì essere soci gli elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Art.6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando, a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal-

l'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; d) l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Tali poteri non possono essere delegati dagli amministratori, secondo quanto disposto dall'art. 2544 C.C.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e la relativa deliberazione deve essere comunicata agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art.7

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso ed il diritto di controllo delle attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

RECESSO

Art.8

Oltre che nei casi previsti dalla Legge o dal presente statuto, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Ai sensi dell'art. 2544 C.C., gli amministratori non possono delegare i poteri di cui sopra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) per l'esercizio in proprio da parte del socio di imprese identiche o affini con quella esercitata dalla cooperativa;
- e) per interdizione, inabilitazione o condanna del socio ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- f) per fallimento del socio.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo, che non può delegare i propri poteri, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

Art.10

Nel caso di decesso di un socio, la società potrà continuare con gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione; in caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

Art.11

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota, eventualmente rivalutato, oppure, in caso di perdite, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ai sensi dell'art. 2535 C.C.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.12

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art.15;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo, dalle quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti a norma dell'articolo precedente, e dai dividendi non riscossi di cui al successivo art. 15;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Art.14

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2530 C.C.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992;
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) una parte alla rivalutazione delle quote nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi mutualistici dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli

scopi di cui alla lettera e), detratta la quota di cui alle lettere a) e c).

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti ai sensi del precedente articolo 12.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici. I criteri di attribuzione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art.16

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli organi sociali;
- c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci.

Inoltre, l'assemblea potrà essere convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta lo ritenga utile o necessario mentre dovrà esserlo senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal collegio sindacale, ove nominato.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avviso da esporsi, insieme all'elenco della materia da trattare, nella sede sociale e da comunicarsi con lettera raccomandata o da consegnarsi a mano a ciascun socio, oppure attraverso mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purchè siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 17

L'assemblea può tenersi anche in località diversa dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

L'Assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le delibere devono essere prese sia in prima convocazione che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Associazione territoriale del movimento cooperativo alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, dalla persona designata

dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2381 C.C., tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475, 5° comma, del Codice Civile, nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o utile ovvero ne sia fatta richiesta da un consigliere, o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal revisore, se nominati, con specifica indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale, o il revisore, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tale presupposto, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione; l'assemblea può stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Potrà inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia, per singoli atti o categorie di atti, determinandone poteri ed emolumenti.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 24

La rappresentanza della società sia verso i terzi che in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, al Presidente o al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed agli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti della delega.

CONTROLLO SOCIALE

Articolo 25

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Controllo legale dei conti

La società, se lo ritiene opportuno, nomina un revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze e poteri, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile.

Si applicano le norme di legge in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.26

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, i criteri di ripartizione dei ristorni, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della so-

cietà.

Art.27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 18, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del codice civile.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art.28

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Fabio Maccioni

Giacomo Orrù

Angelica Brigas

Simone Porta

Roberta Piras

Daniele Piras

Fabrizio Fadda

Sigillo dicente: Fabrizio Fadda di Giovanni notaio in Capoterra

Io sottoscritto avv. Fabrizio Fadda, notaio in Capoterra, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 7.3.2005 N. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo: ESENTE